



## ADR Rilascio del certificato “barrato rosa” per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose

### FAI INFORMA 117/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che con [direttiva n. 8 del 29 maggio u.s.](#), la Direzione generale territoriale del nord est del Ministero dei Trasporti ha emesso un chiarimento relativamente al rilascio del certificato “barrato rosa” - DTT 307, previsto per i veicoli che trasportano alcune merci pericolose dal paragrafo 9.1.3 dell’accordo ADR, che prevede quanto segue:

*“La conformità dei veicoli EX/II, EX/III, FL e AT e MEMU con le prescrizioni della presente parte deve essere attestata mediante un certificato di approvazione (**certificato di approvazione ADR**) rilasciato dall’autorità competente del paese d’immatricolazione per ogni veicolo la cui **visita** risulta soddisfacente o che è stato oggetto del rilascio di una **dichiarazione di conformità** alle prescrizioni del 9.2 secondo il 9.1.2.1.”*

L’intervento della DGT è stato sollecitato da una serie di richieste di chiarimenti dell’utenza, sull’interpretazione della suddetta prescrizione.

La nota della DGT precisa che il rilascio del certificato in esame deve avvenire in via amministrativa (quindi, senza visita e prova), purché la richiesta avvenga contestualmente all’immatricolazione del veicolo e dietro pagamento della prescritta tariffa, solo nei seguenti casi:

- Veicolo completo, omologato conformemente alle norme ADR (informazione desumibile dal COC) che non ha subito alcuna modifica successiva;
- Veicolo completato, per il quale è stato rilasciato un certificato di approvazione ex art. 76 del C.d.S., dal quale risulti esplicitamente la conformità alle norme ADR, che non ha subito ulteriori modifiche successive.

Quanto al rinnovo annuale del certificato, la DGT evidenzia che non essendoci novità, non si rendono necessari chiarimenti.